

COMUNE di SORRADILE

Provincia di Oristano
Corso Umberto n° 61 – 09080 – c.f. 80006190955 Tel 0783/69023 Fax 0783/69404
e-mail: comune.sorradile@tiscali.it

SETTORE TECNICO cod.09 **DETERMINAZIONE n° 118 del 11.07.2023**

OGGETTO: BANDO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE, NELLA MISURA DEL 50% DELLA SPESA E COMUNQUE PER L'IMPORTO MASSIMO DI € 15.000,00 ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SORRADILE – ANNUALITA' 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la deliberazione G.C. n° 83 del 28.12.2006 recante "Definizione della struttura organizzativa del funzionigramma e dell'organigramma";

VISTA la deliberazione G.C. n° 84 del 28.12.2006 recante "Istituzione area delle posizioni organizzative anno 2007";

VISTO il Decreto del Sindaco n° 02 del 03.01.2023 avente per oggetto: Conferimento incarichi posizioni organizzative (art. da 8 a 11 del CCNL 31.03.1999). **Periodo 01.01.2023 – 31.12.2023;**

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento".

CONSIDERATO che, sulla base della suddetta disposizione, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito "Piccoli Comuni"), contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di € 15.000.

CONSIDERATO altresì, che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30/06/2022 ha disposto di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici per la determinazione dell'ammontare delle risorse finanziarie spettanti a ciascun comune, sulla base dei criteri menzionati nella medesima deliberazione.

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI, n° 1236 del 12/07/2022 con cui si approvava la ripartizione dello stanziamento regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, da cui risulta che al Comune di Sorradile è assegnato un contributo complessivo di € 251.951,07 così ripartito:

- ANNO 2022: € 83.995,02;
- ANNO 2023: € 83.995,02;
- ANNO 2024: € 83.995,03;

VISTA la Deliberazione G.R. n° 19/48 del 01.06.2023 con la quale vengono stanziati ulteriori risorse integrative per gli anni successivi a partire dal 2023 così ripartite:

- ☐ ANNO 2023: € 55.996,68;
- ☐ ANNO 2024: € 0,0;
- ☐ ANNO 2025: € 83.995,03;

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n° 46 del 28.06.2023, avente per oggetto: Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti". Indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico. **Annualità 2023;**

DATO ATTO CHE con la citata deliberazione è stato demandato al Responsabile del Servizio Tecnico la predisposizione del bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro **13.999,17** (numero 10 interventi max finanziabili per annualità), dei quali in via prioritaria:

1) linea a) 50% delle risorse per un totale di 5 interventi destinato a coloro che trasferiscono la propria residenza da un altro Comune superiore a 3000 abitanti;

2) linea b) 50% delle risorse per un totale di 5 interventi destinato a coloro che eseguono lavori di ristrutturazione nel centro storico;

fermo restando che qualora pervengano meno di 3 domande per linea (a o b) di finanziamento per ciascuna annualità si potrà procedere a riconoscere il contributo fino alla misura massima consentita di euro 15.000,00 e che nel caso vi siano economie su una delle linee di finanziamento potranno essere riversate su quella che ha avuto maggiori richieste,

CONSIDERATO CHE:

- 1) Il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove Per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- 2) Il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di € 15.000;
- 3) Il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di € 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
- 4) Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione, (composto anche da una sola persona), anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
- 5) Il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;
- 6) Gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia: "Si intendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria";
- 7) L'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;
- 8) Il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- 9) Il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;
- 10) Nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
- 11) I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- 12) Le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- 13) Tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
- 14) Il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto di cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;

- 15) Al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato;
- 16) Al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati.

EVIDENZIATO che le domande saranno valutate secondo gli indicatori previsti nell' allegato Bando;

DETERMINA

DI PROCEDERE ai sensi dell'articolo 179 comma 3 del Dlgs 267/2000, all'accertamento in "entrata" della somma complessiva di **€ 139.991,70** corrispondente all' annualità 2023, concessa dalla R.A.S. per Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

DI RECEPIRE gli indirizzi impartiti dall'Amministrazione Comunale sui parametri e indicatori da utilizzare per la predisposizione del bando di partecipazione.

DI APPROVARE il Bando ed il modello istanza di partecipazione per la "CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE, NELLA MISURA DEL 50% DELLA SPESA E COMUNQUE PER L'IMPORTO MASSIMO DI € 15.000,00 ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SORRADILE – ANNUALITA' 2023"

DI PUBBLICARE il citato bando all'albo on-line del Comune e nel sito istituzionale dal 12/07/2023 al 10/09/2023 e di stabilire i termini di scadenza per la presentazione delle domande in **giorni 60**.

DI DARE ATTO che la presente determinazione non riveste rilevanza contabile e pertanto diviene esecutiva con l'apposizione del solo visto di regolarità tecnica e che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 l'impegno di spesa sarà adottato successivamente a seguito dell'individuazione dei beneficiari;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Geom. Francesco Deias e che lo stesso non si trova in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto e che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

- Di far fronte alla spesa occorrente con le seguenti risorse:

MANDATO n°	IMPORTO (Euro)	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPEGNO
	139.991,70	10150052	1	

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul presente atto.

Firmato digitalmente
Il Responsabile Del Servizio Tecnico
Geom. Francesco Deias

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Sorradile.